



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI
EDUCATIVO-TERAPEUTICI NELLA REGIONE CALABRIA IN FAVORE
DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI CON DIABETE MELLITO.**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 19 dicembre 2017

*Si assegna il numero **50**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), istituisce, in conformità alle linee guida nazionali e internazionali codificate dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché alle linee guida regionali, approvate con decreto del Commissario ad acta 2 aprile 2015, n. 13, i soggiorni educativo-terapeutici, i cosiddetti week-end educativi e campi scuola, rivolti a bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito.

Art. 2 (Finalità)

1. La partecipazione a un campo scuola residenziale è, per i ragazzi con diabete mellito, un'occasione utile a dare nuove motivazioni per la gestione della malattia, per arricchire di contenuti il sapere e il saper fare degli stessi e per offrire maggiori punti di confronto e di verifica. I principali obiettivi dei campi scuola nel processo educativo del bambino e del giovane con diabete mellito, sono:

- a) promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete;
- b) stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete;
- c) favorire il confronto con i coetanei e condividere i problemi di gestione quotidiani;
- d) sviluppare il processo di autostima, di responsabilizzazione e il superamento di ogni sensazione di isolamento e di diversità.

Art. 3 (Tipologie)

1. I soggiorni educativo-terapeutici o campi scuola per bambini, adolescenti e giovani sono esperienze di soggiorno educativo-terapeutiche residenziali di breve periodo, durante i quali sono svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico-ricreative ed è garantita una corretta educazione alimentare con assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei farmaci e alla determinazione del tasso glicemico.

2. Il programma dei soggiorni alterna momenti di informazione, di addestramento pratico, di lezioni strutturate su un programma predeterminato e adatto alle esigenze dei partecipanti, condotto da un team pediatrico di comprovata esperienza in diabetologia pediatrica, integrato da uno staff di animazione di adeguata capacità ed esperienza, anche per quel che riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività proposta ai partecipanti.

3. I campi scuola sono organizzati con modalità specifiche diverse, in base ai differenti obiettivi da raggiungere (psico-pedagogici, dietetico-nutrizionali, sportivi) e alle diverse fasce di età. Hanno una durata variabile, da due/tre giorni (week-end educativo per i bambini più piccoli accompagnati dai genitori), a cinque/dieci giorni (campo scuola per ragazzi e adolescenti).

Art. 4 (Partecipanti)

1. Il gruppo di partecipanti al campo scuola è composto da soggetti con diabete mellito di età compresa tra nove e diciotto anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Il numero di partecipanti è di trenta ragazzi. Non è prevista la presenza dei genitori.

2. Il gruppo di partecipanti al week-end educativo è composto di bambini di età inferiore ai nove anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Il numero di partecipanti al week-end educativo regionale è di quindici bambini. E' prevista la presenza di un genitore o di un adulto con responsabilità genitoriale.

Art. 5
(Centro organizzatore)

1. L'organizzazione dei soggiorni educativi residenziali è affidata al Centro di coordinamento regionale della Rete diabetologia pediatrica calabrese, istituita con deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 368, d'ora in poi denominato Centro organizzatore. I centri di diabetologia pediatrica regionali, facenti parte della Rete, collaborano con il Centro organizzatore, per la definizione, la realizzazione e la gestione degli aspetti gestionali, clinico-assistenziali e psico-educativi dei soggiorni educativi.

2. Le associazioni dei pazienti accreditate possono collaborare con il Centro organizzatore, offrendo supporto logistico o anche personale volontario di supporto.

Art. 6
(Modalità organizzative)

1. Le modalità di organizzazione e gestione dei soggiorni educativo - terapeutici fanno riferimento alle linee guida nazionali prodotte dal gruppo di studio diabete della società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), a cui si rimanda per gli aspetti specifici.

2. Al personale sanitario dipendente che partecipa al campo, come riconoscimento della peculiarità e della specializzazione dell'intervento e in considerazione del servizio 24 ore su 24, richiesto fuori sede di lavoro ordinario ed in condizioni di disagio operativo, è riconosciuto l'orario di servizio svolto e sono corrisposte le indennità previste dai contratti vigenti per i diversi profili professionali.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5 e 6, determinati per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, nel limite massimo di euro 50.000, si provvede con le risorse disponibili al Programma 12.07, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa 2017-2019, annualità 2018 e 2019.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 Dicembre 2017

OLIVERIO